

## Accordo di garanzia

Tra l'azienda

R. NUSSBAUM SA

Martin-Disteli-Strasse 26

4601 Olten

(di seguito denominata NUSSBAUM) e

l'Associazione svizzera e del Liechtenstein

della tecnica della costruzione (suissetec)

Auf der Mauer 11

8001 Zürich

(di seguito denominata suissetec)

---

### Art. 1 Ambito di validità

#### 1.1 Aveni diritto

Gli aventi diritto alla prestazione secondo il presente accordo sono tutte le aziende (di seguito denominate MEMBRO) che, alla data di montaggio/installazione dei prodotti seguenti e alla data di accertamento del danno, sono membri di suissetec.

Sono fatti salvi gli accordi di questo tipo o simili con terzi.

#### 1.2 Prodotti

##### 1.2.1 Sistemi di installazione

Il presente accordo copre tutti i prodotti elencati nel programma di fornitura NUSSBAUM dei seguenti sistemi di installazione, recanti i «nomi di sistema» seguenti:

- «OPTIPRESS»: Optipress-Aquaplust, Optipress-Gaz, Optipress-Therm, Optipress-Industry
- «OPTIFLEX»: Optiflex-Profix, Optiflex-Flowpress

con i componenti di sistema seguenti:

- Tubi di sistema
- Fitting di sistema
- Rubinetteria di sistema
- Utensili di sistema (in particolare ganasce di sistema e pressatrici NUSSBAUM)

Requisito per il riconoscimento della garanzia è che siano impiegati esclusivamente componenti di sistema contrassegnati con il «nome di sistema» e/o «RN» e/o «NUSSBAUM». Le cosiddette «installazioni miste», ovvero l'utilizzo di elementi esterni (componenti di terzi o senza nome di sistema), sono espressamente escluse dal presente accordo.

### 1.2.2 Rubinetteria

Il presente accordo copre anche tutte le rubinetterie elencate nei criteri di programma di fornatura recanti il marchio «NUSSBAUM» e/o «RN» e/o «OPTIARMATUR».

### 1.2.3 Osservazioni generali

La gamma dei singoli prodotti (sistemi di installazione e rubinetteria) per i quali è stata concordata la garanzia tra le parti può essere desunta dai programmi di vendita di volta in volta presentati nell'Internet shop NUSSBAUM.

Il presente accordo è valido indipendentemente dalle procedure di omologazione dei componenti da parte delle autorità competenti.

## **Art. 2 Garanzia per i vizi della cosa venduta**

2.1 Nel caso in cui l'acquirente (committente del MEMBRO) subisca danni, a seguito dell'impiego dei prodotti elencati nel presente accordo, a causa di

- a) difetti di costruzione
- b) difetti di fabbricazione
- c) difetti di materiale
- d) istruzioni non corrette ovvero istruzioni di posa e montaggio errate
- e) mancanza di caratteristiche assicurate dall'azienda NUSSBAUM
- f) mancato rispetto delle norme in vigore alla data di fabbricazione e delle regole della tecnica vigenti

e richieda, pertanto sulla base del contratto d'opera, al MEMBRO una riparazione, uno sconto o un risarcimento dei danni, la NUSSBAUM si assumerà gli obblighi esclusivi seguenti nei confronti del MEMBRO:

- 2.2 a) Fornitura sostitutiva gratuita dei materiali necessari per l'eliminazione del danno.
  - b) Assunzione dei costi dei danni indiretti fino a un importo massimo per ogni sinistro di CHF 7'000'000.– per danni a persone e cose. Questo importo massimo per sinistro comprende anche le eventuali prestazioni secondo il punto 2.c).
  - c) Assunzione dei necessari costi di smontaggio e montaggio, compresi i costi per il ripristino delle condizioni originali dell'edificio e/o dello stabilimento per un importo massimo di CHF 500'000.–.
  - d) Assunzione dei costi basata sul prezzo di mercato vigente al momento nel luogo in cui devono essere effettuati gli interventi di riparazione.
- 2.3 Dopo l'accertamento del danno, la NUSSBAUM si riserva il diritto di eliminare autonomamente il danno o di farlo eliminare a proprie spese da un'azienda da essa incaricata. L'esercizio di tale diritto deve essere comunicato immediatamente al MEMBRO che ha avanzato la pretesa. In caso di danni di piccola entità (importo fino a CHF 2'000.–), la NUSSBAUM si impegna a effettuare una fornitura sostitutiva gratuita del materiale difettoso, senza ulteriori pretese.
- 2.4 L'entità massima della garanzia concedibile è pari all'entità dell'obbligo di garanzia o sostituzione nei confronti dei suoi clienti del MEMBRO che ha ricevuto la fornitura, in conformità alla norma SIA 118.
- 2.5 Il periodo di garanzia decorre dal momento del collaudo da parte dell'acquirente della prestazione e ha una durata di:
- 2 anni per i componenti elettronici, comunque al massimo 3 anni dalla data della fornitura diretta o indiretta del prodotto difettoso al MEMBRO da parte della NUSSBAUM
  - 5 anni per i restanti prodotti NUSSBAUM, comunque al massimo 6 anni dalla data della fornitura diretta o indiretta del prodotto difettoso al MEMBRO da parte della NUSSBAUM

### **Art. 3 Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta**

Nei casi seguenti sono escluse pretese in virtù del presente accordo di garanzia:

- Installazione di elementi esterni (componenti di terzi o senza nome di sistema) in sistemi di installazione NUSSBAUM che determinano le cosiddette «installazioni miste»;
- Utilizzo di componenti di sistema o rubinetteria non contrassegnati con il «nome di sistema» e/o «RN» e/o «NUSSBAUM»;
- Utilizzo di componenti di sistema o rubinetteria non acquistati in modo comprovabile direttamente presso la NUSSBAUM o presso un intermediario commerciale rifornito direttamente dalla NUSSBAUM;
- Installazione non conforme e non corretta del prodotto secondo il punto 4.1;
- Modifiche dei prodotti da parte dell'installatore o di terzi;
- Sollecitazione eccessiva e condizioni di installazione particolari;
- Pulizia non adeguata, ad esempio con detersivi aggressivi o metodi di pulizia non idonei;
- Condizioni dell'acqua, in particolare in caso di trattamento chimico dell'acqua o eccessivo contenuto di calcare nell'acqua;
- Sporcizia e residui corrosivi nell'impianto idraulico.

### **Art. 4 Obblighi del MEMBRO**

- 4.1 Il MEMBRO deve osservare e rispettare le regole della tecnica vigenti alla data di installazione e le indicazioni sull'ambito d'impiego e sulle caratteristiche dei prodotti contrattuali secondo la documentazione vigente in tale data (come istruzioni di montaggio, tecniche di applicazione, opuscoli, istruzioni di uso e manutenzione, testi/direttive all'interno di mezzi elettronici ecc.) e/o eventuali norme speciali.
- 4.2 Il MEMBRO deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione del danno.
- 4.3 Il MEMBRO segnalare all'azienda NUSSBAUM il danno subentrato. La segnalazione deve essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui il MEMBRO ha riscontrato o avrebbe dovuto riscontrare che il danno è, con tutta probabilità, da ricondurre a un prodotto NUSSBAUM. Su richiesta della NUSSBAUM, il MEMBRO è tenuto a fornire una descrizione scritta del danno entro un termine adeguato.
- 4.4 Su richiesta deve essere concessa alla NUSSBAUM l'opportunità di accertare o stimare il danno, personalmente o mediante un perito, prima degli interventi di riparazione. Immediatamente dopo la segnalazione del danno, la NUSSBAUM deve pronunciarsi nei confronti del MEMBRO che ha avanzato la pretesa.
- 4.5 I componenti che hanno provocato il danno devono in ogni caso essere conservati, senza apportarvi alcuna modifica, fino alla conclusione della pratica relativa al danno e, su richiesta, devono essere messi a disposizione della NUSSBAUM.
- 4.6 In caso di violazione di uno degli obblighi suddetti, la NUSSBAUM sarà esonerata dall'obbligo di garanzia per i vizi della cosa venduta.

## **Art. 5 Conciliazione**

In caso di controversie tra la NUSSBAUM e il MEMBRO in relazione al presente accordo di garanzia, prima di intraprendere la via giudiziale ordinaria si cercherà di raggiungere un accordo amichevole. Come esperti di conciliazione neutrali possono essere interpellati i consulenti tecnici suissetec.

## **Art. 6 Collaborazione**

I contraenti si adoperano per mantenere contatti regolari e scambiarsi apertamente le informazioni rilevanti per la collaborazione.

## **Art. 7 Durata dell'accordo**

Il presente contratto entra in vigore l'1.7.2023 e sostituisce l'attuale contratto dell'10./14.3.2013. Potrà essere disdetto da entrambi i contraenti con un preavviso di 6 mesi alla fine di ogni anno civile.

Zurigo, 27 giugno 2023

Associazione svizzera e del  
Liechtenstein della tecnica della  
costruzione (suissetec)

Olten, 25 luglio 2023

R. NUSSBAUM SA

Daniel Huser  
Presidente centrale

Christoph Schaer  
Direttore

Dr. R. Nussbaum  
Amministratore  
Delegato

Florian Müller  
Responsabile  
Tecnologia Applicativa

***Questa è una traduzione. In caso di interpretazioni divergenti, farà fede solo la versione tedesca.***